

Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di novembre 2020

L'Istat ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di **Novembre 2020** con indice pari a **102,0**.

In applicazione dell'art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro **dal 15 Novembre 2020 al 14 Dicembre 2020**, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a **1,375000**%.

(FV/fv)

Covid-19: Lombardia zona gialla da domenica 13 dicembre 2020

Con la presente si invita a consultare il sito regionale che contiene il riepilogo aggiornato delle norme vigenti in Regione Lombardia, comprensive dell'ultimo Dpcm del 3 dicembre 2020.

Alla luce dell'annuncio del presidente Fontana, che riguarda il passaggio della Regione Lombardia a zona gialla, da domenica 13 dicembre, con il venir meno di alcune delle restrizioni attualmente vigenti, si resta in attesa del provvedimento del ministero che modifica il "colore" delle

regioni nelle quali il contagio si sta riducendo.

Si segnala che sul [sito del governo](#) sono consultabili delle Faq molto utili su alcuni dubbi che possono sorgere nell'interpretazione delle norme.

Infine si allega il testo del comunicato della prefettura di Lecco, firmato in data 6 dicembre 2020 che recepisce le decisioni del governo in tema di spostamenti, ristorazione e non solo, che costituisce il riferimento per i controlli che saranno attivati sul territorio.

(SN/bd)

[109_8266_N.L.46-Covid_PREFETTURA_LC_6DIC2020.pdf](#)
[Download](#)

Fornitura gas per clienti industriali: servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi

Con Decreto del MISE dello scorso 30 settembre è stato reintrodotta un meccanismo di interrompibilità tecnica della fornitura di gas naturale per i clienti industriali, che riprende alcuni tratti delle disposizioni già in vigore qualche anno fa.

Tale procedura risulta applicabile nel periodo invernale ed è **riservata ai clienti industriali** (generazione elettrica compresa, ma solo nel caso in cui sia funzionale al processo produttivo) connessi alla rete di trasporto o distribuzione,

purché dotati “di adeguati strumenti utili a rilevare direttamente i consumi di gas e teleletti dall’impresa di trasporto ovvero che si impegnino a rendicontare tali consumi con cadenza giornaliera su apposita piattaforma informatica predisposta dall’impresa maggiore di trasporto” (Snam Rete Gas).

Il servizio prevede due modalità diverse di applicazione:

- servizio A: preavviso di 24 ore con durata massima della riduzione di tre giorni consecutivi;
- servizio B: preavviso di 48 ore con durata minima di tre giorni consecutivi e durata massima di 5 giorni lavorativi.

Ogni soggetto aderente dovrà **essere in grado di mettere a disposizione un quantitativo minimo** differente a seconda della modalità di partecipazione:

- **50.000 smc/d per ogni sito per una partecipazione diretta;**
- **5.000 smc/d per ogni sito per una partecipazione tramite un soggetto aggregatore che raccolga mandati irrevocabili per almeno 50.000 smc/d**

Con Delibera dell’ARERA n. 511/2020/R/gas sono state determinate le modalità e le condizioni economiche per la partecipazione alla procedura.

Sulla base dei quantitativi che il MISE ha richiesto (10 milioni di smc al giorno per un massimo di 12 giorni di attivazione anche non consecutivi ed un massimo di 4 richieste di attivazione per il periodo dal 4 gennaio al 31 marzo 2021) Snam Rete Gas assegnerà il servizio ordinando le offerte ricevute fino al raggiungimento del quantitativo richiesto dal Ministero. L’ARERA rimarca che “la probabilità di attivazione del servizio di interrompibilità è valutabile in una volta

ogni venti anni per cinque giorni.”

L'offerta deve indicare il corrispettivo richiesto articolato in una parte fissa F_i (che non deve essere superiore a 6 €/smc/d) e in una variabile V_i che deve essere inferiore al minimo tra 0,88 €/smc e $(6-F_i)/0,25$.

Sono previste penali per il mancato rispetto degli impegni assunti e proporzionali ai corrispettivi riconosciuti per il servizio e moltiplicati per i volumi non ridotti.

Le domande devono essere presentate entro le ore 17.00 del 17 dicembre 2020 e possono essere presentate direttamente dal Cliente Finale Industriale che riesce a garantire il quantitativo previsto dalla partecipazione diretta, da un soggetto Aggregatore che raggiunga la soglia di 50.000 smc/d raccogliendo mandati da soggetti industriali con disponibilità di almeno 5.000 smc/d o da un Cliente Multisito che raggiunga la soglia indicata, con il contributo dei diversi pdr con un consumo di almeno 5.000 smc/d. Al Cliente Multisito è concesso di poter gestire compensazioni tra i vari siti, comunicando la ripartizione degli impegni tra i pdr entro il venerdì della settimana precedente.

Nei vincoli per la partecipazione alla procedura, il soggetto industriale aggiudicatario che utilizza il gas per la generazione elettrica funzionale al sito si impegna a non aumentare i prelievi di energia elettrica o a non ridurre le immissioni di energia prodotta in rete.

Le verifiche di ottemperanza agli impegni prendono a riferimento i consumi dei giorni lavorativi, che devono sempre essere superiori al volume giornaliero dichiarato interrompibile per tutto il periodo di attivazione (4 gennaio-31 marzo 2021).

In caso di attivazione del servizio e per ogni giorno, Snam Rete Gas verificherà che il volume giornaliero prelevato da ogni pdr, al netto dell'eventuale maggior prelievo di energia elettrica o minor emissione di energia elettrica come determinati sulla base dei dati comunicati da Terna e convertiti in gas tramite i rendimenti di riferimento, sia inferiore, almeno di un quantitativo pari a quello dichiarato

interrompibile, rispetto alla media dei prelievi dei 10 gg lavorativi precedenti a quello di attivazione (salvo i giorni in cui è stato comunicato un fermo impianto straordinario).

Ulteriori dettagli nella procedura di Snam sono disponibili al seguente

link https://www.snam.it/it/trasporto/dialoga-con-noi/news/2020/20201203_Interrompibilita_Gas.html.

Oltre a quanto sopra, si ricorda che i partecipanti al servizio di interrompibilità tecnica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del DL Semplificazioni (n. 76 del 16/7/2020) sono esonerati dalla corresponsione del corrispettivo CRVos (che è addebitato nel periodo invernale e fino al 31 marzo 2021 vale 0,55 €/smc) e dal nuovo corrispettivo CRVcs a copertura dei costi per la disponibilità dello stoccaggio strategico, applicato dal prossimo 1 aprile 2021, ma non ancora valorizzato.

Sono in fase di raccolta le proposte di aggregazione da parte di alcuni operatori: invitiamo le aziende a voler segnalare l'eventuale interesse alla procedura al fine di poter rendere disponibili le proposte formulate dagli operatori.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)

Imu scadenza 16 dicembre 2020: esenzione se stati in

zona rossa

Per beneficiare dell'esclusione dal pagamento della seconda rata IMU 2020 è sufficiente che gli immobili siano ubicati nel territorio di una "zona rossa", indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della Regione interessato passi in una fascia diversa. Il chiarimento è stato fornito dal Dipartimento delle Finanze nelle FAQ datate 4 dicembre 2020.

L'esenzione dal versamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2020, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, è stabilita:

- dall'art. 78 del DL 104/2020 (c.d. decreto "Agosto");
- dall'art. 9 del DL 137/2020 (c.d. decreto "Ristori");
- dall'art. 5 del DL 149/2020 (c.d. decreto "Ristori-bis").

L'art. 8 del DL 30 novembre 2020 n. 157 (c.d. "Ristori-quater"), inoltre, stabilisce che le esenzioni previste dalle suddette norme si applicano a tutti i soggetti passivi dell'IMU (così come individuati dall'art. 1 comma 743 della L. 160/2019, e non solo ai proprietari), che siano anche gestori delle attività economiche a tal fine individuate.

In particolare, l'art. 5 del DL 149/2020 (c.d. "Ristori-bis") stabilisce che per gli immobili ubicati nei Comuni delle c.d. "zone rosse", ossia nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto a causa del COVID-19, individuate con apposite ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell'art. 30 del DL 149/2020, non è dovuta la seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze

in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportate nell'Allegato 2 dello stesso decreto (l'Allegato è stato integrato con l'attività di "47.72.10 – Commercio al dettaglio di calzature e accessori", a opera del DL 154/2020, c.d. "Ristori-ter").

Affinché spetti l'esenzione, i soggetti passivi dell'IMU devono anche essere i gestori delle attività ivi esercitate.

I soggetti passivi dell'IMU devono anche essere gestori delle attività

Come precisato dal Dipartimento delle Finanze nella FAQ n. 2 del 4 dicembre 2020, per l'esonero dalla seconda rata dell'IMU in scadenza il 16 dicembre 2020 è sufficiente che l'immobile sia ubicato nella fascia "rossa" nel periodo compreso tra l'emanazione del DPCM 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell'IMU (16 dicembre 2020), indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della Regione interessato passi in una fascia diversa.

Nella relazione tecnica al DL 149/2020, peraltro, al momento dell'emanazione dello stesso erano stati considerati i territori delle seguenti Regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, che facevano parte della fascia rossa.

Successivamente con l'art. 1 del DL 154/2020 ("Ristori-ter") è stato disposto il rifinanziamento delle misure di sostegno per le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nella relazione tecnica sono stati indicati gli effetti della cancellazione della seconda rata dell'IMU per i territori delle ulteriori Regioni che nel frattempo sono diventate zona rossa, ovvero Abruzzo, Campania, Provincia di Bolzano e Toscana.

Per beneficiare dell'esclusione dal pagamento della seconda rata IMU 2020, quindi, è sufficiente che gli immobili siano

ubicati nei territori delle sopracitate Regioni (oltre che della Provincia Autonoma di Bolzano) che sono state “zone rosse”.

(MF/ms)

Fatturazione elettronica e esterometro: ulteriori precisazioni

Con giovedì **1° ottobre 2020**, per l'invio a SDI delle fatture elettroniche e dell'esterometro, sono utilizzabili, **in via facoltativa**, le **specifiche tecniche 1.6.1**, approvate dall'Agenzia delle Entrate con **Provvedimento del 28.02.2020**, poi modificato con **Provvedimento del 20.04.2020**.

A decorrere dal **1° gennaio 2021**, l'utilizzo delle **nuove specifiche tecniche diventerà obbligatorio**.

La possibilità di utilizzare in via facoltativa le nuove specifiche tecniche potrà creare qualche problema nello scambio di fatture; qualora, infatti, il soggetto emittente inviasse a SDI una **fattura secondo le nuove specifiche**, ed il **ricevente non fosse ancora aggiornato alle stesse**, potrebbe crearsi qualche problema pratico, quale ad esempio **l'impossibilità di conversione del documento XML in un file leggibile (tipo PDF)**.

E' quindi **consigliabile che l'aggiornamento dei software contabili avvenga quanto prima**, e che le **modalità di aggiornamento siano concordate tra software house e utilizzatore del software**; infatti, la cosa richiede,

contestualmente, **competenze informatiche ma anche una conoscenza delle regole Iva e delle modalità di gestione delle operazioni da parte delle aziende.**

Attualmente, **non esiste nessun chiarimento riguardante le nuove specifiche tecniche**, che, lo precisiamo, sono un **documento di 244 pagine scritto per informatici.**

Le interpretazioni sono basate sulla lettura delle stesse e sulla logica che ritengo abbia portato all'aggiornamento: **l'Agenzia delle Entrate, dal 2021, deve proporre al contribuente la bozza dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche, e della dichiarazione annuale.**

L'Agenzia delle Entrate, nel corso dell'ultimo Telefisco, ha chiarito che verrà messo a disposizione dei contribuenti un sistema con il quale possono essere accettate le **bozze proposte, o modificate "online".**

Premesso che **difficilmente le bozze potranno essere esatte** (ad esempio l'Agenzia non può sapere quale è la detraibilità Iva dei vari acquisti), e che una eventuale accettazione non ha alcun effetto concreto sul contribuente (differentemente dall'accettazione di un 730 precompilato), la cosa da evitare è quella di **commettere degli errori informatici che portino i dati elaborati dall'Agenzia ad essere talmente differenti da quelli comunicati tramite una LiPe, da condurre all'emissione di un "invito alla compliance" per spiegare le differenze, con dispendio di tempo, e spesso di denaro.**

Fatta tale premessa, passiamo, ad esempio, a capire perché siano stati introdotti dei **nuovi "tipi documento"**, accanto a quelli già esistenti che individuano la fattura (TD01), la nota di accredito (TD04), e così via.

Scopriamo, quindi, che abbiamo **due nuovi codici per la fattura differita: TD24 per quella emessa comunemente a seguito di cessioni documentate da ddt e per prestazioni di servizi documentate con documenti assimilabili al ddt, e TD25 per la**

fattura emessa dal promotore di una operazione triangolare.

La necessità di individuare la prima tipologia di **fattura differita** potrebbe essere dettata dal fatto che, differentemente da una fattura immediata, **la stessa potrebbe essere datata in un mese, ma dover confluire nella liquidazione del mese precedente**, cioè quello di consegna o spedizione della merce. La seconda tipologia di fattura differita, invece, **deve confluire nella liquidazione del mese di emissione**, il quale è tuttavia quello successivo a quello di consegna o spedizione.

Un nuovo campo è stato istituito per gestire le **autofatture per splafonamento (TD21)**; attualmente si ritiene che tale operazione vada gestita con il codice TD20, utilizzabile per la **“autofattura denuncia”**, dove si deve indicare, come **“cedente/prestatore”**, colui che **ha emesso la fattura senza Iva** che ha portato allo splafonamento.

In realtà, **la procedura fin qui utilizzata non era esente da critiche**, posto che tale codice viene letto dall'Agenzia delle Entrate come una **“denuncia”**, con la quale il **cessionario/committente invita l'Agenzia delle Entrate ad andare a controllare** un proprio fornitore che non gli ha emesso una fattura, o la ha emessa sbagliata.

Nel caso dello **splafonamento**, invece, **chi ha sbagliato è il cessionario/committente**, che ha consegnato una **dichiarazione di intento al proprio fornitore**, il quale ha legittimamente emesso fattura non imponibile, e non la ha revocata per tempo raggiunto l'ammontare del plafond: **la colpa dello splafonamento è unicamente imputabile all'esportatore abituale.**

Dalla lettura dei nuovi codici errore presenti nelle specifiche tecniche emerge che **nell'autofattura per splafonamento con codice TD21 non devono più essere riportati gli estremi del fornitore, ma sia come “cedente/prestatore”,**

che come “cessionario/committente” deve essere indicato il soggetto che emette il documento.

Sempre riguardo alla **“natura documento”**, è stato istituito il **codice TD27**, per la **fattura per cessioni gratuite senza rivalsa o per autoconsumo**.

In questi casi, si emette in genere una **autofattura nella quale si risulta sia come cedenti/prestatori che come cessionari/committenti**, ma si registra la stessa solo nel registro delle fatture emesse.

Tale codice dovrebbe quindi consentire al sistema dell'Agenzia di inserire tale documento nel **quadro VE** ma non nel VF.

Inoltre **è stato istituito il codice TD26**, **cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni**, che servirà per la compilazione del **campo VE40 della dichiarazione Iva**.

Questo campo serve per la **corretta determinazione del volume d'affari**, e, a sua volta, il volume d'affari, serve ad esempio per determinare se ci sono le condizioni per chiedere rimborsi e compensazioni dell'Iva a credito; una non corretta compilazione, anche se probabilmente non dovrebbe essere sanzionabile, potrebbe però **rallentare l'erogazione di un rimborso Iva o far nascere un controllo mirato a verificare le condizioni di spettanza**: insomma, come minimo una perdita di tempo!

C'è tuttavia da sottolineare che **il tempo speso per codificare con il codice TD26 le cessioni di beni ammortizzabili, dovrebbe venire poi risparmiato in sede di redazione della dichiarazione annuale**.

Sono state illustrate le nuove causali da dedicare al campo “tipo documento”, ed analizzato quelle relative alle fatture differite (TD24 e TD25), quelle per l'autofattura per splafonamento (TD21), quella per cessione gratuita senza rivalsa e per autoconsumo (TD27) e quella

per cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni (TD26).

Queste causali possono consentire all'Agenzia di determinare con maggiore precisione il totale dell'Iva vendite, e compilare in automatico alcuni campi del quadro VE della dichiarazione Iva.

Per poter, però, aumentare la precisione di compilazione, sono stati introdotti dei nuovi codici utilizzabili nel campo relativo alla "natura", cioè quello che deve essere compilato quando, a fronte di un imponibile positivo, c'è una imposta uguale a zero.

Ad oggi erano presenti i codici da N1 a N7, che codificavano le operazioni escluse, non soggette, non imponibili, esenti, in regime monofase, in reverse charge, con addebito di Iva estera.

Di tali codici, non saranno più utilizzabili i codici N2 (non soggette), N4 (non imponibili) e N6 (operazioni in reverse charge), in quanto sostituiti da una serie di sottocodici con maggiori dettagli.

Partiamo dalle operazioni non soggette ad Iva: sono quelle per le quali manca un requisito (soggettivo, oggettivo o territoriale), e, in quanto "fuori campo Iva", per le stesse non dovrebbero applicarsi in toto le regole previste da tale imposta, comprese quelle di fatturazione e di indicazione in dichiarazione.

Ciò nonostante, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nelle Faq sulla fattura elettronica, per le stesse può comunque essere emessa una "fattura", indicando la causale N2, ma le stesse non andranno indicate nel modello dichiarativo.

Si pensi, ad esempio, alle emissioni di fatture per risarcimenti danni causati dal cedente o prestatore, alle cessioni di buoni multiuso, di terreni agricoli, alle emissioni di note di variazione fuori campo ai sensi

dell'articolo 26.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Iva, vi sono delle operazioni fuori campo Iva per le quali vige l'obbligo di fatturazione e di indicazione nel rigo VE34 della dichiarazione: sono alcune operazioni non territoriali, tra cui le più frequenti sono quelle per le quali si emette fattura senza Iva ai sensi dell'articolo 7-ter, per aver reso un servizio ad un soggetto passivo stabilito all'estero.

Sulla base di tali premesse, si ritiene che la nuova causale **"N2.1 – non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972"** sia da utilizzare per tutte le fatture emesse obbligatoriamente per operazioni non territoriali, da indicare nel campo VE34 della dichiarazione, mentre la causale **"N2.2 – non soggette – altri casi"** sia da utilizzare per le fatture fuori campo emesse facoltativamente e da non indicare in dichiarazione.

L'opinione di chi scrive è che – a questo punto – con il codice N2.1 vadano indicate le fatture emesse senza Iva ai sensi dell'articolo 7-ter, sia nei confronti di soggetti comunitari che extracomunitari.

Ciò andrebbe a superare un orientamento manifestato da Assosoftware prima, ed avallato dall'Agenzia delle Entrate, per il quale erano da codificare con il codice N2 solo le fatture in 7-ter verso extracomunitari e con il codice N6 quelle emesse a comunitari.

Tale interpretazione nasceva dal fatto che – come indicato nell'articolo 21 del Decreto Iva – sulle prime deve essere indicata l'annotazione **"operazione non soggetta"** e sulle seconde quella **"inversione contabile"**. Tuttavia, indipendentemente dalle annotazioni da riportare, entrambe sono operazioni non soggette, e confluiscono nel medesimo rigo dichiarativo; rigo che è di particolare importanza qualora si

chieda il rimborso dell'Iva in quanto le operazioni non territoriali superano il 50% del volume d'affari.

A supporto della tesi per cui tutte le operazioni fatturate con l'articolo 7-ter andranno valorizzate con la causale "N2.1", depone anche il fatto che nell'esterometro non esisterà più il codice N6. Chi, quindi, comunicherà le fatture in 7-ter verso comunitari con l'esterometro, anziché emettere direttamente la fattura via SDI, anche volendo non potrà utilizzare un codice della famiglia N6.

Dovesse essere confermata l'opinione di chi scrive, è probabile che molti software contabili richiederanno un aggiornamento, e per chi, per evitare l'esterometro, emette le fatture via SDI anche nei confronti di committenti non stabiliti in Italia, andrà previsto che tutte vengano catalogate con lo stesso codice e poi, a seconda del Paese di stabilimento del cliente, si riporti l'indicazione obbligatoria "non soggetta" piuttosto che "inversione contabile".

Questo cambio di codice per le operazioni in 7-ter verso committenti comunitari, potrebbe far emergere un problema relativamente all'assoggettamento ad imposta di bollo.

Ai sensi del D.L. 34/2019, l'Agenzia dovrebbe integrare con procedure automatizzate le fatture che non riportano l'imposta di bollo ed inviare un invito al pagamento, a cui seguirà nel caso una iscrizione a ruolo.

È infatti comunemente riconosciuto che per i documenti che certificano operazioni fuori campo di applicazione dell'Iva sia dovuta l'imposta di bollo e questo vale anche per le operazioni non territoriali; tuttavia, a parere di chi scrive, l'assoggettamento ad imposta di bollo delle fatture in 7-ter verso soggetti comunitari sarebbe contraria ai principi di non discriminazione previsti dal Trattato UE, dal momento che la stessa operazione resa verso italiani non è in genere

assoggettata ad imposta.

Qualora le procedure automatizzate dell'Agenzia dovessero inviare tali comunicazioni, alle quali seguirà la cartella di pagamento ed il relativo contenzioso, è probabile che in caso di importi rilevanti, dovrà essere coinvolta la Corte di Giustizia UE.

Tornando alla fattura, il codice che certifica le operazioni non imponibili (N3), viene suddiviso nei codici da N3.1 a N3.6 per la corretta compilazione dei vari campi del rigo VE34 (operazioni che formano il plafond), del rigo VE35 (operazioni verso gli esportatori abituali) e VE36 (altre operazioni non imponibili che non formano il plafond).

Anche in questo caso vi sono dei codici per i quali è pacifico che l'imposta di bollo è dovuta (operazioni verso gli esportatori abituali) e che non è dovuta (esportazioni, cessioni comunitarie), mentre per altre operazioni non imponibili l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo è legata ad eventi che non sono codificabili (ad esempio se una operazione internazionale è legata ad una esportazione o meno) e quindi non è chiaro come possa l'Agenzia fare un controllo automatizzato delle fatture.

Ulteriore modifica è la suddivisione del codice "N6-inversione contabile", nei sottocodici da N6.1 a N6.8, che servono per distinguere le varie casistiche di applicazione del reverse charge, come individuate dal rigo VE35 della dichiarazione; è stato istituito inoltre il codice "*N6.9 inversione contabile-altri casi*" che attualmente non ha riscontro in nessun rigo dichiarativo.

Sembra che l'Agenzia possa proporre una bozza di quadro VE della dichiarazione Iva che sia molto fedele alla realtà.

La domanda che sorge spontanea è come gestire le note di variazione; se è vero che esistono degli specifici codici da utilizzare come "tipo documento" (TD04 nota di credito),

qualora si debba stornare una fattura di cessione di beni ammortizzabili codificata con TD26, affinché il sistema dell'Agenzia provveda alla corretta compilazione del rigo VE40, si dovrà emettere una fattura con segno negativo sempre con codice TD26?

Le **modifiche con riferimento alla registrazione delle operazioni passive.**

Partiamo in primo luogo dalla determinazione dell'ammontare dell'Iva detraibile: l'Agenzia non può conoscere se una cessione di beni o una prestazione di servizi dà diritto alla detrazione dell'Iva al cessionario o committente, in quanto non è a conoscenza di come viene applicata l'indetraibilità oggettiva, quella mirata, e in alcuni casi nemmeno quella da pro-rata.

Quello che l'Agenzia può sapere, senza essere comunque precisa, è quale sarebbe l'ammontare massimo di Iva detraibile, ipotizzando che non ci siano casi di indetraibilità: tale importo sarebbe dato dall'Iva indicata in tutte le fatture elettroniche ricevute nell'anno (l'Iva relativa può essere infatti detratta solo nell'anno di ricezione della fattura), sommata all'Iva all'importazione (nonostante per l'importatore la bolletta doganale sia un documento cartaceo, i relativi dati dovrebbero essere inseriti a sistema), e sommata all'Iva pagata dallo stesso cessionario o committente al posto del cedente o prestatore, con il meccanismo del **reverse charge**.

Prima di addentrarci nel discorso relativo al *reverse charge*, evidenziamo che l'Agenzia non vede in automatico l'Iva che viene addebitata con fattura cartacea da enti non commerciali con attività commerciale inferiore a 65.000 euro, e forse non vede nemmeno quella che potrebbe addebitare un cedente della Repubblica di San Marino.

Ciò premesso, importi rilevanti di imposta possono essere

detratti dopo aver effettuato il **reverse charge**, cioè assolto l'Iva al posto del cedente o prestatore, emettendo una autofattura o integrando la fattura del fornitore. Chiaramente l'imposta assolta deve confluire poi come debito nella liquidazione Iva.

L'Iva che viene assolta con **reverse charge** confluisce nel quadro VJ della dichiarazione Iva, il quale riporta dei campi per il cosiddetto "**reverse charge** interno" e per quello "estero".

Il **reverse charge** estero si effettua in particolare quando si fanno acquisti comunitari, quando si è committenti di prestazioni di servizi con territorialità italiana, rese da soggetti passivi stabiliti all'estero, e quando si acquistano da soggetti stabiliti all'estero beni che già si trovano in Italia.

In tutti i casi di "**reverse charge** estero" l'operazione va comunicata con l'esterometro, e, logica vuole che tale comunicazione riporti come imposta o come titolo di non imponibilità quello applicato dal cessionario o committente italiano con **reverse charge**.

Ad esempio, se un soggetto italiano riceve una fattura da un trasportatore tedesco e la integra con Iva, andrà indicato l'imponibile e la relativa imposta integrata, mentre se dovesse integrarla con l'articolo 9, andrà indicata la causale N3.4.

Ricordiamo che, con le nuove specifiche tecniche, in esterometro è stata eliminata la possibilità di utilizzare la causale "N6", che le specifiche tecniche 1.5 consideravano applicabile in caso di *"inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)"*.

Una anomalia presente nelle precedenti specifiche tecniche e

non eliminata con la versione 1.6, è che qualora il fornitore indicato nell'esterometro sia di un Paese comunitario, come tipo di documento potrà essere messo solo **"TD10 Fattura per acquisto intracomunitario di beni"** o **"TD11 fattura per acquisto intracomunitario di servizi"**.

Purtroppo questa è una semplificazione difforme dalla realtà, posto che molto frequentemente fornitori comunitari cedono merce che è già presente in Italia (si pensi alle cessioni di carburante effettuate dai numerosi venditori su internet con depositi in Italia), e quindi non si è in presenza di una operazione comunitaria.

Inoltre, a tali complessità si aggiungerà la Brexit e le implicazioni connesse agli scambi con il Nord Irlanda. Di ciò, chiaramente, dovranno tenerne conto le **software house**.

Il **reverse charge** estero, ad oggi, viene effettuato dalla quasi totalità dei soggetti in forma cartacea: al ricevimento di un documento cartaceo (o in formato elettronico, ma extra SdI, come un Pdf via mail), si procede alla stampa del documento estero, all'emissione della autofattura cartacea o all'integrazione del documento cartaceo, ed alla conservazione analogica di tali documenti.

Vero è che l'Agenzia, già nel passato, aveva precisato che era possibile inviare una specie di "autofattura" a SdI per smaterializzare questa operazione, ma la cosa è stata sconsigliata da tutti, per la confusione informatica che poteva generarsi anche nei controlli dell'Agenzia.

A questo riguardo, la novità delle nuove specifiche che sembra andare incontro a chi intende smaterializzare completamente la fase del **reverse charge**, è l'istituzione di tre nuovi codici del "tipo documento", che sono TD17, TD18 e TD19, utilizzabili per il **reverse charge** da farsi su servizi acquistati da soggetti stranieri, sugli acquisti comunitari, e su acquisti di beni da soggetti stranieri.

La logica di tali nuovi codici dovrebbe essere quella di rendere possibile che, già in sede di registrazione del documento estero, il sistema informativo possa creare un file xml da inviare all'Agenzia con i dati del fornitore estero e l'importo dell'Iva da assolvere, che oltre ad eliminare l'incombenza di dover comunicare l'operazione nell'esterometro, eviti proprio la stampa e la conservazione cartacea del documento integrato o dell'autofattura, ed inserisca l'operazione nel corretto rigo del quadro VJ della dichiarazione.

Analoga logica sembra avere il "tipo documento" "TD16 – integrazione **reverse charge** interno".

Tale codice consente al cessionario o committente di una operazione in **reverse charge** interno (acquisto di rottami, di servizi di pulizia, subappalti edili, pallet usati, ecc...), di inviare a SdI un documento che sostituisce l'integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore (elettronica inviata via SdI).

Dalle specifiche tecniche capiamo che se generiamo questo file xml da inviare a SdI, come cedente/prestatore andrà messo colui che ha ceduto il bene o prestato il servizio (ad esempio l'impresa di pulizia).

A parere di chi scrive, nel documento dovrebbe essere valorizzata l'imposta che si è assolta in **reverse charge**, anche se tale *modus operandi* non consente di determinare in che rigo del quadro VJ inserire l'operazione (salvo che l'Agenzia non riesca a incrociare questo documento con il campo "natura" inserito nella fattura emessa dal fornitore). L'alternativa (indicazione di un codice della famiglia N6), permetterebbe di individuare il rigo di competenza, ma non l'imposta assolta in **reverse charge** (si pensi ad esempio a chi riceve le fatture di subappalto edile, che le integra talvolta al 4% altre volte al 10% ed altre volte ancora al 22%).

In conclusione, le nuove specifiche tecniche, che per molti saranno solo una complicazione, per altri potrebbero essere uno stimolo per una maggiore automatizzazione dei processi amministrativi ed una eliminazione di documenti cartacei.

Tuttavia, molti chiarimenti sono necessari e, considerati i tempi di aggiornamento dei software gestionali utilizzati in particolare nelle grandi aziende, tali chiarimenti sono già in estremo ritardo.

(MF/ms)

Credito d'imposta per registratori telematici: ultimo mese per il bonus

Il credito d'imposta per l'acquisto e l'adattamento degli apparecchi spetta solo per le spese sostenute negli anni 2019 e 2020

A partire dal 1° gennaio 2021 la generalità dei commercianti al minuto sarà obbligata a memorizzare e a trasmettere i dati dei **corrispettivi giornalieri** mediante i registratori telematici o la procedura web "Documento commerciale online".

Infatti, il 31 dicembre 2020, termina la c.d. fase transitoria nell'ambito della quale i soggetti di minori dimensioni possono ancora certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e trasmettere i dati dei corrispettivi con cadenza mensile (art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015 e circ. n. 15/2019).

Tale periodo transitorio, lo si ricorda, sarebbe dovuto

terminare il 30 giugno scorso ma è stato prolungato a causa dell'**emergenza epidemiologica**. Soltanto a partire dal prossimo anno, dunque, verranno meno le semplificazioni previste per gli esercenti minori (con volume d'affari 2018 non superiore a 400.000 euro).

Resteranno esclusi dagli adempimenti di cui all'art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 quei soggetti che rientrano negli esoneri previsti dal DM 10 maggio 2019 (come coloro che effettuano vendite per corrispondenza).

Ciò significa che gli esercenti che non rientrano nelle previsioni di esonero devono dotarsi per tempo dei nuovi **registratori telematici** o provvedere ad adattare i vecchi registratori di cassa, salvo che ritengano di poter utilizzare la procedura web delle Entrate. Inoltre, anche i soggetti che decideranno di effettuare la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi su base volontaria dovranno dotarsi dei nuovi strumenti.

In tale contesto, sembra opportuno ricordare che il **credito d'imposta** previsto per l'acquisto e l'adattamento degli apparecchi (anche usati) spetta a condizione che la relativa spesa, oltre ad essere documentata mediante fattura e pagata con mezzi tracciabili, sia sostenuta entro il 31 dicembre 2020. Infatti, l'art. 2 comma 6-*quinquies* del DPR 633/72 prevede l'attribuzione del credito in relazione alle sole spese sostenute negli anni 2019 e 2020 (*cfr.* circ. Agenzia delle Entrate n. 3/2020) e, allo stato attuale, non constano previsioni volte a prorogare l'agevolazione.

Il credito spetta anche a coloro che, pur avendo sostenuto la spesa nel 2019 o nel 2020, divengono proprietari degli apparecchi soltanto in una fase successiva ed eventuale (è il caso dell'acquisizione in leasing). Non possono beneficiarne, invece, coloro che acquistano gli strumenti non per un uso diretto ma per la successiva cessione, a vario titolo (es. i soggetti che cedono gli apparecchi in leasing o i

distributori).

Particolare attenzione, poi, dovrà prestarsi nell'ipotesi di **pagamenti rateali**, poiché la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto (si veda ancora la circ. n. 3/2020).

In merito all'entità del contributo, si ricorda che esso spetta, complessivamente, in misura pari al **50% della spesa**, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. L'importo è calcolato al netto dell'IVA, salvo che l'imposta non possa essere detratta dall'acquirente (ad esempio, gli esercenti in regime forfetario calcoleranno il contributo al lordo dell'IVA).

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in **compensazione** ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (codice tributo "6899"), a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura ed è stato pagato con modalità tracciabile il relativo corrispettivo.

Sulla falsariga dell'esempio riportato dall'Agenzia delle Entrate nella circ. n. 3/2020, un soggetto "mensile" che registra la fattura d'acquisto a settembre 2020 per 400 euro ed effettua il pagamento in quattro rate mensili da 100 euro a partire dallo stesso mese, nella liquidazione IVA di ottobre 2020 può utilizzare in compensazione un importo pari al 50% della rata mensile (50 euro), e così via per i mesi successivi a fronte degli ulteriori pagamenti rateali.

Necessaria la fattura e il pagamento tracciato

Non sembrano esserci preclusioni circa la fruizione dell'agevolazione da parte dei soggetti che decidono di assolvere gli adempimenti **su base volontaria**. Pertanto, tali soggetti potrebbero valutare di acquistare i nuovi strumenti nel 2020 per accedere al beneficio.

Si ricorda, in ultimo, che in base a quanto stabilito con provv. Agenzia delle Entrate n. 49842/2019 il credito d'imposta dovrà essere evidenziato:

- nella **dichiarazione dei redditi** dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa;
- nelle dichiarazioni degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

(MF/ms)

Corso: aggiornamento teorico/pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo D.L.VO 81/08 e Accordo Stato-Regioni 2012 (4 ore)

Sono aperte le iscrizioni al corso in avvio nel mese di febbraio

L'obbligo di formare gli operatori incaricati all'uso di **carrello elevatore** è previsto dall'art. 73 del D.Lgs. 81/08 e nell'Accordo Stato-Regioni relativo alle attrezzature del 22 febbraio 2012 (allegato VI). Nello specifico al punto 6 dell'Accordo chiamato "Durata della validità dell'abilitazione ed aggiornamento" si segnala che l'abilitazione

dell'operatore deve essere rinnovata entro **5 anni** dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corsi di aggiornamento. E' un corso di aggiornamento per carrelli industriali semoventi (cioè esclusi quelli a braccio telescopico).

L'assenza della regolare frequenza al corso di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato (ovvero l'abilitazione), ma non consente al lavoratore di continuare ad utilizzare il carrello elevatore (abilitazione sospesa).

Solo il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente al lavoratore di ritornare ad eseguire la funzione esercitata ovvero la guida del carrello elevatore.

Api Lecco, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso "**Aggiornamento teorico/pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo**" rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo che devono aggiornare le proprie competenze.

Il corso ha una durata di **4 ore** (1 ora per argomenti teorici e 3 ore per quelli pratici).

Al termine del corso, con frequenza obbligatoria di almeno il 100% delle ore di formazione, sarà effettuata una verifica di apprendimento ed al superamento della stessa sarà rilasciato il relativo attestato.

Requisiti: comprensione lingua italiana

Programma

- **Presentazione del corso**
- **Responsabilità dell'operatore addetto all'uso del carrello elevatore.**

- **Attrezzature intercambiabili:** tipologie, istruzioni, marcatura, targhe delle portate.
- **Regole per il conducente:** modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi, regole di movimentazione, norma UNI ISO 3691, nozioni di guida, possibili rischi legati all'uso del carrello elevatore;
- **Approfondimento dei vari componenti e delle sicurezze seguendo le istruzioni di uso del carrello:** componenti del carrello semovente, forche, organi di presa, posto di guida, comandi, controlli;
- **Approfondimento delle manutenzioni e delle verifiche secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.**

Calendario:

Martedì 9 Febbraio 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30
sede A.P.I. Via Pergola 73 Lecco Lc

Costi:

Il costo per la partecipazione al corso è di

- **€ 60,00** + Ivaper associati ad Api Lecco.
- **€ 90,00** + Iva per non associati ad Api Lecco.

Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l'Api via email nadia.crotta@api.lecco.it **entro Lunedì 1 Febbraio 2021.**

Si precisa che:

- I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
- nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
- per ottenere l'attestato di frequenza **è obbligatorio** partecipare al 100% del percorso formativo.

L'Area Formazione dell'Api di Lecco è a disposizione per

informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).

(SB/mc)

[116_8268_N.L.46CORSOAGG.CARRELLIRIF.02-SCHEDAADESIONE.doc](#)
[Download](#)

Bando E-Commerce 2020

Informiamo le Aziende Associate che Unioncamere Lombardia ha provveduto a pubblicare la graduatoria dei richiedenti contributo del Bando E-Commerce2020. La graduatoria è consultabile cliccando su questo [link](#).

In sintesi, delle 1549 domande pervenute:

- 131 domande non ammissibili per mancato possesso di alcuni requisiti di ammissibilità formale;
- 880 domande non ammissibili per non aver raggiunto il punteggio minimo di sufficienza nella fase di valutazione di merito del progetto;
- 638 domande ammissibili, in ragione di una valutazione di merito sufficiente, delle quali:
- 286 domande ammesse e finanziate, per un totale di contributi concessi di € 2.618.000,00, che esauriscono la dotazione inizialmente stanziata, di cui una domanda ammessa ma non finanziabile interamente per esaurimento delle risorse disponibili, per un importo complessivo di contributo finanziabile di € 8.450,38;
- 352 domande ammesse, in ragione di una valutazione di merito sufficiente, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili

(GF/gf)

Martedì 15 dicembre webinar: “LinkedIn Pro Business”

Martedì 15 dicembre, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar, organizzato dalla Camera di Commercio Como-Lecco, in collaborazione con Promos Italia dal titolo "LinkedIn Pro Business", dedicato al mondo del B2B e sviluppo dei mercati esteri.

Linkedin è molto più che un grande database di contatti. Con le sue caratteristiche e peculiarità può avvicinarsi più ad una fiera, in cui diventano fondamentali la discussione collettiva con evidenze ed opinioni e lo scambio dei biglietti da visita. E così come al termine di ogni fiera è necessaria un'attività di follow-up, allo stesso modo su Linkedin occorre "corteggiare" i propri prospect con una strategia coerente con il valore proposto. Durante il webinar, si sottolineeranno alcuni spunti per favorire la creazione di relazioni e opportunità di successivo incontro.

Programma

Le Camere di Commercio per l'internazionalizzazione: Punto S.E.I Sostegno all'Export delle Imprese

Lucia Golfari, Tomaso Guarneri – Lario Sviluppo Impresa,
Azienda Speciale Camera di Commercio di Como-Lecco

Linkedin: la grande fiera virtuale per presentare la propria azienda e prendere contatto con potenziali clienti

Paolo Guaitani, The Vortex

Andrea Menalli, Semantic

Il progetto LinkedIn Pro Business per le aziende di Como-Lecco

Silvia Lambertini, Promos Italia

Q&A e conclusione lavori

Per

iscriversi: <https://register.gotowebinar.com/register/1448046229767731469>

(AM/am)

Por Fesr 2014-2020: bando Linea Internazionalizzazione Plus

Informiamo le Aziende Associate che a breve verrà pubblicata da Finlombarda S.p.A. la nuova misura 'Linea Internazionalizzazione PLUS ' con contestuale chiusura dell'attuale misura 'Linea Internazionalizzazione'.

Finalità: promuovere l'internazionalizzazione delle aziende lombarde attraverso il consolidamento della presenza e la capacità di azione delle stesse nei mercati esteri. Tramite programmi integrati di sviluppo, le PMI lombarde potranno dotarsi di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o consolidare il proprio business nei

mercati esteri.

Soggetti beneficiari: PMI iscritte al Registro delle Imprese e attive da almeno 24 mesi con sede operativa in Lombardia.

Dotazione finanziaria: la dotazione finanziaria per la parte di agevolazione concessa sotto forma di finanziamento agevolato è attivata a valere sulla medesima dotazione del Fondo Internazionalizzazione, le cui disponibilità attuali sono stimabili per complessivi euro 6.806.065,14. La dotazione finanziaria per la parte di agevolazione concessa sotto forma di contributo a fondo perduto è pari a euro 1.500.000,00.

Tipologia ed entità dell'agevolazione: l'agevolazione sarà concessa fino al 100% delle spese ammissibili di cui l'80% sotto forma di finanziamento agevolato e il restante 20% sotto forma di contributo a fondo perduto. Il tasso nominale annuo di interesse applicato al Finanziamento è fisso ed è pari allo 0%. L'agevolazione minima richiedibile è pari a € 40.000 L'agevolazione massima richiedibile è pari a € 500.000 La durata del finanziamento è compresa tra i 3 e i 6 anni, con un periodo di preammortamento massimo pari a 24 mesi.

Interventi ammissibili: programmi integrati di sviluppo internazionale per la promozione dell'export in Paesi esteri attraverso lo sviluppo e il consolidamento della presenza e della capacità d'azione delle PMI con investimento minimo pari a € 40.000. Tali programmi di sviluppo internazionale non dovranno in ogni caso essere riferiti ad attività che si possano configurare come aiuto all'esportazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Termine massimo di realizzazione degli interventi: fino a 15 mesi dalla data di concessione (salvo proroga).

Spese ammissibili:

a. Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e a eventi a queste collegati (ad es. workshop, eventi B2b, seminari, ecc.). Sono altresì ammissibili spese

per la partecipazione a fiere virtuali e per l'utilizzo di piattaforme di matching/agendamento di incontri collegati alle fiere.

b. Istituzione temporanea all'estero (per un periodo di massimo 6 mesi) di showroom/spazi espositivi per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri. Sono altresì ammissibili spese per vetrine/esposizioni virtuali.

c. Azioni di comunicazione e advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati esteri.

d. Spese relative allo sviluppo e/o adeguamento di siti web o l'accesso a piattaforme cross border (B2B/B2C) per consolidare la propria posizione sui mercati esteri anche finalizzati alla vendita on line di prodotti o servizi.

e. Consulenze in relazione al Progetto e al programma di internazionalizzazione.

f. Spese per il conseguimento (no consulenze) di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target (incluse le certificazioni per l'ottenimento dello status di Operatore Economico Autorizzato e delle altre figure di esportatore autorizzato previste dagli accordi di libero scambio siglati dalla UE con Paesi terzi).

g. Commissioni per eventuali garanzie fidejussorie di cui alla D.G.R n. 675/2018.

h. Spese per il personale dipendente (in Italia e all'estero) impiegato nel Progetto di internazionalizzazione calcolate in maniera forfettaria nella misura del 20% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera g).

i. Spese generali forfettarie nella misura del 7% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera h).

j. Per le spese di personale e le spese generali si fa ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/18.

Procedura: le domande saranno selezionate tramite una procedura valutativa a sportello. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema informativo regionale Bandi OnLine e verranno

selezionate sulla base dei seguenti criteri:

1. Qualità dell'operazione (max 70 punti):

- qualità progettuale e congruità dei costi e dei tempi di realizzazione;
- qualità dell'analisi di contesto e strategica, in relazione a settore di attività e mercato di destinazione;

2. Capacità del proponente (max 30 punti):

- analisi economica e finanziaria (metodologia credit scoring ai sensi della DGR n. 675 del 24/10/2018).
- Sono previste le seguenti premialità di punteggio pari a:

o 5 punti per le imprese che non abbiano già sviluppato un fatturato verso l'estero;

o 2 punti per presenza di certificazioni ambientali

L'esito istruttorio positivo prevedrà il raggiungimento di almeno 60 punti comprensivi dei punteggi di premialità. Il procedimento istruttorio si concluderà entro 90 gg dalla data di presentazione della domanda.

Modalità di erogazione dell'agevolazione: l'agevolazione verrà erogata:

– per la quota di finanziamento, dal Soggetto Gestore in due soluzioni:

- prima tranche pari al 50% dell'agevolazione a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di finanziamento nel rispetto della DGR n. 675 del 24/10/2018 sul credit scoring;
- tranche a saldo a conclusione del Progetto.

– per la quota di contributo a fondo perduto, da Regione Lombardia in un'unica soluzione a conclusione del Progetto.

Il termine ultimo per la realizzazione delle attività, il sostenimento delle spese e la rendicontazione da parte del beneficiario è il 31 marzo 2023. Rispetto a tale termine

ultimo non saranno concesse proroghe.

Per ulteriori informazioni contattare:

Ufficio Estero

Tel. 0341 286338

Mail: esteromail@api.lecco.it

(GF/gf)